Città di Minturno
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

Ordinanza N. **483**
Data di registrazione **29/10/2026**

OGGETTO: **ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE 0-24 CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ELIA DELLA CROCE, LOC. MARINA DI MINTURNO, SUL LATO DELIMITATO DAL MURO DI RECINZIONE SECONDO IL SENSO DI MARCIA IN SALITA – ORDINANZA PERMANENTE EX ARTT. 5, 6, 7 E 159 DEL D.LGS. 285/1992.**

PREMESSO CHE il Comando di Polizia Locale, nell'ambito dell'attività istituzionale di vigilanza sulla circolazione stradale di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 285/1992, ha eseguito in data 29/10/2026 un sopralluogo in Via Elia Della Croce, loc. Marina di Minturno, corredato da rilievi fotografici conservati agli atti d'ufficio;

RILEVATO CHE Via Elia Della Croce è strada urbana a senso unico di circolazione, a prevalente destinazione residenziale, sulla quale si aprono numerosi accessi carrabili privati, priva di marciapiede o dotata di marciapiede soltanto per brevi tratti, regolata in ingresso dal segnale di senso unico e in uscita dal segnale di divieto di accesso;

CHE in sede di sopralluogo è stata accertata la sosta di veicoli lungo i margini della carreggiata e, in particolare, lungo il lato delimitato dal muro di recinzione, secondo il senso di marcia in salita, anche in prossimità delle intersezioni di ingresso e di uscita, e che il segnale di divieto di sosta presente all'intersezione di ingresso, privo dell'indicazione dell'estensione della prescrizione e del pannello di zona rimozione, non risulta idoneo a prevenire il fenomeno;

CHE la sosta dei veicoli sul lato delimitato dal muro di recinzione, che si aggiunge a quella sul lato opposto:

a) riduce la sezione utile al transito, compromettendo la circolazione dei mezzi di soccorso, antincendio e di polizia e dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti, per i quali la riduzione della sezione stradale può risultare preclusiva del transito;

b) limita la visibilità e lo spazio di manovra in corrispondenza delle intersezioni di ingresso e di uscita, con pericolo per i veicoli in svolta e per quelli in transito sulle strade intersecanti;

c) ostacola l'utilizzo degli accessi carrabili delle proprietà frontiste;

d) costringe i pedoni, in assenza di marciapiede continuo, a percorrere il centro della carreggiata, esponendoli al traffico veicolare;

CONSIDERATO CHE la sosta contemporanea su entrambi i margini della carreggiata non è compatibile con la sicurezza e la fluidità della circolazione, mentre il mantenimento della sosta su un solo lato consente di preservare una sezione utile al transito adeguata; che sul lato delimitato dal muro di recinzione la sosta dei veicoli, addossata al muro, annulla ogni spazio di riparo per i pedoni a margine della carreggiata e determina il maggiore restringimento della sezione utile; e che la sola sanzione pecuniaria si è dimostrata priva di efficacia deterrente, sicché si rende necessario istituire il divieto di sosta su tale lato, per l'intera estensione della strada e per l'intero

arco delle 24 ore, con la previsione della rimozione forzata dei veicoli, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 285/1992, al fine di ripristinare con immediatezza la libera circolazione;

RITENUTO che il provvedimento risulti proporzionato e non eccedente rispetto al fine di tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica, in quanto limitato a un solo lato della sola strada interessata dalle criticità rilevate, lasciando consentita la sosta sul lato opposto, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, senza incidere sul transito né sull'accesso alle proprietà frontiste e ai passi carrabili;

DATO ATTO CHE la prescrizione è resa nota agli utenti della strada mediante l'installazione della prescritta segnaletica verticale (artt. 5, comma 3, e 6, comma 4, del D.Lgs. 285/1992), la cui fornitura e posa in opera è demandata alla ditta affidataria del servizio di segnaletica stradale, e che la rimozione forzata dei veicoli è disposta solo decorse 48 (quarantotto) ore dall'installazione, a garanzia della piena conoscibilità del divieto;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada) e, in particolare, gli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 37, 38, 39, 157, 158 e 159;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e, in particolare, gli artt. 77, 81, 83 e 120;

VISTO il Disciplinare tecnico sulle modalità di posa in opera della segnaletica stradale approvato con D.M. 31 marzo 1995 e la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica;

VISTO l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 285/1992, che attribuisce ai Comuni, nei centri abitati, il potere di adottare con ordinanza i provvedimenti di disciplina della circolazione, e l'art. 6, comma 4, lett. b) e f), del medesimo decreto, che consente di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente per ciascuna strada o tratto di essa, ivi compreso il divieto di sosta;

VISTO l'art. 159, comma 1, del D.Lgs. 285/1992, che consente la rimozione dei veicoli in sosta nelle zone in cui la sosta è vietata con ordinanza ai sensi degli artt. 6 e 7 e la relativa segnalazione è completata dal pannello integrativo «zona rimozione»;

DATO ATTO che la strada interessata dal presente provvedimento ricade all'interno del centro abitato del Comune di Minturno, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/1992;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e la Legge 7 marzo 1986, n. 65;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 26 del 23/04/2026, prorogato con Decreto del Sindaco n. 66 del 30/09/2026 fino al 31/10/2026, di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile del Servizio n. 7 – Polizia Locale;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e del vigente Codice di comportamento;

O R D I N A

Art. 1 – Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, è istituito in via permanente il DIVIETO DI SOSTA 0-24 CON RIMOZIONE FORZATA in Via Elia Della Croce, loc. Marina di Minturno, sul lato della carreggiata delimitato dal muro di recinzione, secondo il senso di marcia in salita, per l'intera estensione della strada, dall'intersezione di ingresso (segnale di senso unico) all'intersezione di uscita (segnale di divieto di accesso). Sul lato opposto la sosta resta disciplinata dalle norme generali del Codice della Strada.

Art. 2 – Il divieto è permanente, opera per l'intero arco delle 24 ore in tutti i giorni dell'anno, feriali e festivi, e si applica a tutte le categorie di veicoli, fatte salve le deroghe previste dal Codice della Strada in favore dei veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e soccorso in servizio di emergenza. Resta consentita la fermata per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa delle persone e al carico e scarico delle merci, purché non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione e non impedisca l'accesso ai passi carrabili.

Art. 3 – La prescrizione è resa nota mediante il segnale di divieto di sosta di cui alla fig. II.74 dell'art. 120 del D.P.R. 495/1992, corredato dal pannello integrativo con l'indicazione «0-24» e dal pannello integrativo «zona rimozione» (art. 83 del D.P.R. 495/1992), installato sul lato delimitato dal muro di recinzione in corrispondenza dell'intersezione di ingresso e ripetuto, sul medesimo lato, lungo il tracciato e fino all'intersezione di uscita in modo da garantire la continuità della prescrizione, con i pannelli integrativi di inizio, continuazione e fine prescrizione ove occorrenti. La segnaletica di divieto di sosta preesistente non conforme è rimossa o sostituita.

Art. 4 – La presente ordinanza ha efficacia dall'installazione della segnaletica di cui all'art. 3. La rimozione forzata dei veicoli è disposta decorse 48 (quarantotto) ore dall'installazione.

Art. 5 – Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. 285/1992; i veicoli in sosta in violazione del divieto sono rimossi ai sensi dell'art. 159 del medesimo decreto, a mezzo dell'operatore affidatario del servizio di rimozione, con spese di intervento, rimozione e custodia a carico del trasgressore e/o del proprietario, in solido tra loro.

Art. 6 – Sono revocate e/o modificate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il presente provvedimento, limitatamente alla strada di cui all'art. 1.

D I S P O N E

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Minturno e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale, nonché la trasmissione dello stesso:

– a tutto il personale del Corpo di Polizia Locale, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento;

– alla ditta affidataria della segnaletica stradale, per la fornitura e la posa in opera della segnaletica di cui all'art. 3;

– all'operatore affidatario del servizio di rimozione dei veicoli;

– al Commissariato di P.S. di Formia, alla Stazione Carabinieri di Minturno ed alla Stazione Carabinieri di Scauri;

– al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Formia e all'A.R.E.S. 118 – Postazione territoriale;

– al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

A V V E R T E

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

– ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/1992, in relazione alla collocazione ed alla apposizione della segnaletica;

– ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 104/2010;

– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio n. 7.

Il Responsabile del Servizio
VALERIO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.